



Procura Generale della Repubblica BOLOGNA

Decreto 387 /2023

Bologna, 6 dicembre 2023

**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA
all'interno della sede giudiziaria "Palazzo Baciocchi"
e della Procura Generale della Repubblica di Bologna**

Il Procuratore Generale

- A) Premesso che il Ministero della Giustizia ha previsto la manutenzione straordinaria dell'impianto di videosorveglianza esistente nella sede giudiziaria "Palazzo Baciocchi", con la sostituzione delle parti non funzionanti o comunque obsolete e la implementazione delle telecamere, in esito ad alcuni sopralluoghi effettuati dal Referente della Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie, anche congiuntamente al Referente della Società appaltatrice e con il supporto dei Tecnici di edilizia della Corte d'Appello (si veda nota DG Risorse prot. 260947 del 16-11-2022);
- B) preso atto che nell'immobile citato, sito in Piazza dei Tribunali 4, ospita la Corte d'Appello, la Procura Generale e l'Ordine degli Avvocati di Bologna è stata espletata la verifica di regolare esecuzione dell'appalto attraverso la supervisione del funzionamento di complessive 36 telecamere (delle quali 22 preesistenti e 14 di nuova installazione) e delle *control rooms* allestite nel locale "Guardiana" a piano terra e nella stanza nr. 12 della Procura Generale, piano secondo (collaudo avviato il 3 ottobre 2023 – completato 24 novembre 2023);
- C) considerato che la materia in questione è disciplinata dai seguenti atti normativi: D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i.; Provvedimento generale in materia di videosorveglianza adottato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 8 aprile 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010; art. 4 della L. n. 300/1970 s.m.i.; art. 45 comma 1 punto d) del D.L. n.

5/12 convertito nella L. n. 35/2012; Regolamento (UE) 2016/679; D.Lgs. n. 101/2018; Linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video;

- D)** ritenuto che l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili (quali, ad esempio, le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori) e che l'attività di videosorveglianza deve essere effettuata nel rispetto del c.d. 'principio di minimizzazione' dei dati riguardo sia alla scelta delle modalità di ripresa e di dislocazione delle telecamere, sia alla gestione delle varie fasi del trattamento, tenendo conto che i dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite;
- E)** ritenuto indispensabile regolamentare il servizio di videosorveglianza sopra descritto, in sostituzione dei decreti nr. 41 del 21 luglio 2006 e nr. 47 del 10 giugno 2011;

emette il seguente

REGOLAMENTO

ART. 1 - Norme generali

1. L'utilizzo del sistema di videosorveglianza è finalizzato esclusivamente alla protezione dell'incolumità delle persone che operano o si trovano all'interno delle sedi giudiziarie e alla tutela dei beni ivi presenti, nonché alla prevenzione, all'accertamento e/o alla repressione dei reati che si verificano all'interno delle strutture giudiziarie. Non è, pertanto, possibile utilizzare tali sistemi per scopi diversi, quali il controllo del personale, o in riferimento a eventi che esulino dal predetto contesto.

2. Il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza installato all'interno e nel perimetro dell'edificio giudiziario, è svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e dei diritti delle persone giuridiche coinvolte nel trattamento dei dati. A garanzia del trattamento legittimo dei dati, si evidenzia che le telecamere sono state installate unicamente in aree comuni e in nessun caso sono state posizionate all'interno degli uffici.

3. Il sistema di videosorveglianza non è connesso ad alcuna rete pubblica e viaggia su una infrastruttura di comunicazione separata a livello fisico, oltre che logico, rispetto ad altre reti presenti nell'edificio (ad es. la RUG). È inibita pertanto la possibilità di accesso da remoto al sistema.

4. L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese.

5. La Procura Generale garantisce che l'impianto di videosorveglianza non sarà in alcun modo impiegato come strumento di "controllo a distanza" dei magistrati e del personale amministrativo e di tutti coloro che operano a vario titolo all'interno degli edifici giudiziari, con riguardo sia alle attività che le suddette persone esercitano all'interno degli uffici sia alle loro abitudini personali. In particolare, per quanto specificamente previsto dall'art. 4 della L. n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), la Procura Generale garantisce che le immagini non saranno utilizzate ai fini del controllo dell'attività dei lavoratori con riferimento all'osservanza degli obblighi di diligenza, di rispetto dell'orario di lavoro, di correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Parimenti, si garantisce che le immagini non saranno impiegate per compiere indagini sulle opinioni dei lavoratori, ai fini della valutazione dell'attitudine professionale, ovvero verifiche e controlli su altre attività diverse da quella lavorativa, svolte dal dipendente sul posto di lavoro, come, ad esempio, le pause o gli spostamenti all'interno dell'edificio giudiziario. Pertanto il sistema di videosorveglianza viene utilizzato esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della L. 300/1970).

6. La Procura Generale garantisce il diritto alla riservatezza secondo le norme vigenti e assicura che i dati e le informazioni di cui si venga a conoscenza non saranno utilizzati per fini diversi da quelli esplicitati nel presente Regolamento.

7. Il sistema di videosorveglianza adottato è escluso dalla verifica preliminare del Garante (art. 3.2.2 del provvedimento 8 aprile 2010), in quanto non sono raccolti dati biometrici né sono presenti software per il riconoscimento delle persone ovvero sistemi c.d. intelligenti (in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli e registrarli).

ART. 2 - Modalità di esecuzione dell'attività di videosorveglianza

1. Il Titolare del trattamento, anche attraverso il Responsabile appositamente incaricato, garantisce che l'attività di videosorveglianza venga effettuata per tutte le ventiquattro ore (h 24) e nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e di dislocazione delle telecamere.

2. Le immagini, registrate negli appositi hard disk dislocati nelle postazioni operative all'interno dell'edificio, saranno conservate con gli accorgimenti indicati dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento, per la durata di un mese dal momento della loro registrazione. Tale termine è stato ritenuto necessario per garantire la

possibilità di dare seguito a specifiche richieste dell'autorità giudiziaria e/o della polizia giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso. Decorso tale periodo, le immagini vengono automaticamente cancellate. I sistemi di registrazione installati sono di ultima generazione, i *files* registrati nel sistema sono cifrati e configurati per la cancellazione automatica allo scadere del periodo di conservazione.

3. Le immagini vengono bloccate e conservate soltanto nel caso di specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria per esigenze investigative e sono consegnate all'autorità giudiziaria, se essa ne dispone il sequestro.

4. La conservazione delle immagini, tramite i relativi supporti informatici, deve essere garantita 24 ore su 24 in un luogo ove sia consentito l'accesso ai soli soggetti che effettuano il trattamento dei dati (*control rooms*).

ART. 3 - Dislocazione delle telecamere

1. La dislocazione delle telecamere è stata decisa con il supporto del Referente della Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie tenendo conto delle esigenze di sicurezza delle persone che operano nell'edificio e/o lo frequentano, salvaguardando comunque la loro privacy nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

2. La dislocazione potrà essere modificata dal Titolare del trattamento dei dati sempre nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e fornendo la relativa informazione ai destinatari indicati nel presente documento.

ART. 4 – Soggetti che effettuano il trattamento dei dati

1. Ai sensi della normativa in materia (D.Lgs n. 196/2003 s.m.i.; Reg. UE n. 2016/679; D. Lgs. n. 101/2018; Linee Guida n. 3/2019 del EDPB-Comitato europeo per la protezione dei dati personali attraverso dispositivi video), partecipano al trattamento dei dati personali a diverso titolo e con diversa incidenza le seguenti figure: il Titolare del trattamento dei dati, il Responsabile delle operazioni inerenti al trattamento dei dati e l'Incaricato alle operazioni.

2. Il Titolare del trattamento dei dati derivanti dall'attività della videosorveglianza è il Procuratore Generale della Repubblica.

3. Il Titolare nomina il Responsabile delle operazioni relative al trattamento dei dati rilevati e conservati nel corso dell'attività di videosorveglianza.

4. Il Responsabile è individuato nel dirigente amministrativo, che:

- cura i rapporti tra l'Ufficio ed il soggetto incaricato del trattamento dei dati, coordinandone l'attività ai sensi del successivo art. 5 (misure minime di sicurezza);

- vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse;

- ha la responsabilità del procedimento volto all'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato e/o delle autorità competenti.

5. Il Titolare del trattamento dei dati individua altresì il soggetto incaricato del trattamento dei dati, il quale è autorizzato a compiere operazioni di trattamento dei dati medesimi. L'incarico è conferito dal Titolare esclusivamente a personale dipendente della Procura Generale, il quale si può avvalere della collaborazione degli Addetti ai servizi di vigilanza/guardiana della sede giudiziaria Palazzo Baciocchi, essendo una control room collocata presso il locale Guardiana (presidiato da Guardia Particolare Giurata e da Portiere).

6. Nella prima applicazione del regolamento viene nominato quale soggetto Incaricato del trattamento dei dati e preposto al servizio il dott. Ennio Naso; in sua assenza, l'incarico sarà espletato dal signor Francesco Papaleo, considerato che entrambi hanno effettuato idonea formazione.

7. Il Titolare del trattamento, su richiesta del soggetto Incaricato, potrà chiedere, quando occorra, al Presidente della Corte d'Appello la collaborazione di un dipendente informatico o di altra persona esperta, in servizio presso quell'Ufficio.

8. Al coordinamento delle attività del soggetto incaricato del trattamento dati di cui al comma precedente e dei dipendenti di altri Uffici interessati, provvede, sotto il controllo del Titolare, il Responsabile del trattamento, il quale vigila sul rispetto della normativa e tiene informato il Titolare del trattamento delle vicende relative al rapporto intercorrente con il soggetto incaricato.

9. Il soggetto incaricato è autorizzato a prendere visione delle immagini nell'espletamento della sua attività lavorativa. In ogni caso, è tenuto ad assicurare che i sistemi di registrazione delle immagini rispettino quanto previsto dal presente Regolamento e che la cancellazione automatica dei dati registrati avvenga nel termine previsto.

10. Il soggetto incaricato del trattamento dei dati è autorizzato all'extrapolazione di *files* e/o immagini mediante l'utilizzo di credenziali personali (username-password) per dare esecuzione alle richieste della polizia giudiziaria o dell'autorità giudiziaria. Egli è altresì tenuto a garantire l'osservanza della normativa vigente e del presente regolamento da parte di quanti entrino occasionalmente in contatto con i dati registrati.

11. Si stabilisce che la telecamera che inquadra il terrazzo ad uso degli uffici del Procuratore Generale e dell'Avvocato Generale venga mantenuta costantemente oscurata nei monitor delle *control rooms* e -in caso di necessità, sempre su richiesta del Titolare del trattamento dei dati- possa essere attivata unicamente nella control room posta nella stanza nr. 12 della Procura Generale.

ART. 5 - Misure minime di sicurezza

1. Il Titolare del trattamento dei dati adotta le misure minime di sicurezza nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in quanto applicabili al servizio di videosorveglianza. In particolare:

a) in caso d'interventi derivanti da esigenze di manutenzione sui sistemi, dovranno essere rispettate le specifiche misure tecniche ed organizzative finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione e/o di perdita, anche accidentale, dei dati;

b) allo scadere del termine previsto, dovranno essere rispettate le specifiche misure tecniche ed organizzative per la cancellazione delle registrazioni in forma automatica mediante sovrascrittura.

ART. 6 - Informativa e posizionamento segnaletica

1. I sistemi di videosorveglianza installati presso gli Uffici giudiziari non richiedono preventiva informazione agli interessati (art. 3.1.1. provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010). Tutti gli interessati sono comunque informati dell'adozione del sistema di videosorveglianza mediante pubblicazione e diffusione del presente regolamento (anche a mezzo di strumenti informatici e telematici, ivi incluso il sito web della Procura Generale).

2. La presenza delle telecamere viene segnalata mediante affissione di appositi cartelli, come da modello allegato.

ART. 7 - Attività di rilevamento dei dati e misure di salvaguardia

1. I dati acquisiti mediante l'attività di videosorveglianza saranno trattati ai fini della sicurezza dell'immobile e della tutela di persone e di cose per esigenze di ordine pubblico, nonché – in caso di estrapolazione – per esclusivi motivi di giustizia.

2. Come indicato nell'art. 4 del presente regolamento, partecipano a diverso titolo all'attività di videosorveglianza all'interno dell'edificio giudiziario i seguenti soggetti: il Titolare del trattamento dei dati, individuato nel Capo dell'Ufficio giudiziario (Procuratore Generale della Repubblica, dott. Paolo Fortuna); il Responsabile del trattamento dei dati, individuato nel dirigente della Procura Generale (dott.ssa Vilma Zini) e gli Incaricati del trattamento dei dati, individuati nel dott. Ennio Naso e -in sua assenza- signor Francesco Papaleo.

3. I rischi dovuti ad eventuali eventi potenzialmente dannosi (quali, a titolo esemplificativo, quelli causati dai comportamenti degli operatori, quelli causati dal malfunzionamento dei sistemi, quelli connessi al contesto fisico- ambientale) verranno segnalati alla Società Telecom Italia Spa (mandante, in RTI con I&SI Spa), sede legale in Milano, Società che ha installato l'impianto di videosorveglianza; come comunicato dalla Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie con la nota sopra citata, i servizi di garanzia ed assistenza sono previsti per 24 mesi, decorsi i quali la Direzione procederà ad inserire i predetti impianti nell'ambito del servizio di manutenzione nazionale, attualmente garantito mediante adesione all' Accordo Quadro Consip c.d. SGM2 Lotto 1. Nessuna attività

contrattuale sarà richiesta agli Uffici giudiziari al termine del periodo di garanzia, in quanto il servizio continuerà ad essere garantito da un contratto nazionale in carico alla Direzione Generale medesima.

ART. 8 - Abilitazioni alla visualizzazione e scarico delle immagini

1. L'accesso alla visualizzazione delle immagini dai vari *client* è regolamentato mediante l'assegnazione di credenziali (username e password), alle quali viene assegnato un diverso livello di *permission*, nelle modalità di seguito descritte:

a) Per la Procura Generale:

- i. sono visibili *live* tutte le telecamere, ma viene oscurata quella collocata nel terrazzo dell'Ufficio, come indicato all'art. 4, punto 11;
- ii. è possibile accedere alle registrazioni di tutte le telecamere;
- iii. è possibile estrarre le registrazioni di tutte le telecamere.

b) Per il Corpo di Guardia collocato al piano terra di Palazzo Baciocchi:

- i. sono visibili *live* tutte le telecamere a rotazione sia esterne, sia interne con varie griglie di immagini, ad esclusione del terrazzo indicato sopra al punto a);
- ii. è possibile accedere alle registrazioni di tutte le telecamere;
- iii. è possibile estrarre le registrazioni solo su autorizzazione del Procuratore Generale.

2. Il sistema di videosorveglianza registra anche gli accessi degli autoveicoli e dei motocicli dagli ingressi carrai di Piazza dei Tribunali e di via Solferino, ma non è abilitato a rilevare tramite *software*, né a registrare sul server, le targhe dei veicoli, limitandosi a rilevare l'orario di entrata e di uscita dei mezzi in funzione della sicurezza dell'area di ingresso degli uffici giudiziari.

ART. 9 - Diritto all'accesso ai dati da parte degli interessati

1. Chiunque abbia interesse, per la tutela di personali situazioni giuridicamente rilevanti, può presentare al Titolare del trattamento dei dati motivate istanze scritte di accesso alle immagini che lo riguardano, ove le stesse siano state oggetto di registrazione, e di esigere la loro conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

2. L'interessato ha diritto di ottenere, qualora ricorrano giustificati motivi, la cancellazione immediata delle immagini che lo riguardano o la loro trasformazione in forma anonima.

3. Il diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato non può essere esercitato qualora i dati medesimi siano stati acquisiti dall'Autorità giudiziaria.

Si comunichi il presente regolamento:

- al Presidente della Corte d'Appello e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (anche per la comunicazione ai rispettivi dipendenti e alle altre persone che svolgano attività a vario titolo presso tali Uffici);
- a tutto il personale che svolge attività presso la sede "Palazzo Baciocchi" (dipendenti della Procura Generale, della Corte d'Appello, dell'Ordine Avvocati, eventuali volontari e tirocinanti/borsisti a diverso titolo).

Si trasmetta copia per opportuna conoscenza a:

- Prefetto di Bologna;
- Capi degli Uffici giudiziari di Bologna;
- Comandante della Compagnia Carabinieri "Bologna Centro", Piazza dei Tribunali 2;
- Responsabile della Società di vigilanza I.S.S.V. spa;
- RSU in sede e OO.SS.
- R.L.S.
- RSPP e Medico competente.

Il Procuratore Generale
Paolo Fortuna

Prot. 8590 del

- 6 DIC 2023

